

# Leggi e contratti

filo diretto con i lavoratori

## Orientamenti sulla prescrizione dei diritti dei lavoratori

Corra Unita, mi congratulo per l'interessante rubrica «Leggi e contratti», alla quale mi rivolgo per questi problemi.

1) Ho letto una notizia pubblicata dall'Unità il 22-11-74 in merito allo straordinario continuo calcolato a tutti i fini con sentenza della Corte di Cassazione. Chiedo la data di emanazione della sentenza, consigli e chiarimenti sulle modalità di applicazione e interpretazione.

2) In merito alla prescrizione dei diritti dei lavoratori, esistono sentenze costituzionali o di giurisprudenza: chiedo quali sono le più importanti e le più utili per risolvere favorevolmente le vertenze in corso.

FERNANDO COLTRINARI (Ancona)

1) La sentenza della Corte di Cassazione alla quale si fa accenno porta il n. 3374 del 8-11-74 ed è pubblicata per intero nel Foro Italiano 1975, col. 1183. Con la stessa sentenza, riaffermando un principio già più volte ribadito (vedasi ad esempio sentenza della Cassazione n. 1989 numero 834/20-7-1973 n. 2125) riconosce che allorché il lavoro straordinario perde la caratteristica dell'eventualità e della precarietà, ossia diventa un normale prolungamento dell'orario contrattuale, deve essere computato ai fini della liquidazione dell'indennità di anzianità come precisa la Corte di Cassazione, per poter richiedere che la remunerazione corrisposta per il lavoro straordinario venga ricalcolata ai fini della indennità di anzianità, è necessario che ci sia una prestazione lavorativa continua ed obbligatoria per il lavoratore, alla quale corrisponde l'onere per l'imprenditore di un corrispettivo anch'esso obbligatorio e continuo.

2) Ben più complesso è il problema della prescrizione del merito del lavoratore, tema sul quale sono intervenute più volte la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, oltre ovviamente al giudice di merito. Caricchio di chiarire la complessa materia, dando per il momento elementi informativi e riservandoci di tornare sull'argomento in seguito.

Nel campo del rapporto di lavoro i termini di prescrizione da considerare sono i seguenti:

- la prescrizione decennale prevista dall'art. 2946 codice civile;
- la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, numero 4, codice civile, per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi (la cui prescrizione si sono fatti rientrare anche gli elementi retributivi);
- la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2946 numero 3 codice civile, per le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro;
- la prescrizione presuntiva triennale prevista dall'articolo 2955 n. 1 codice civile, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese;
- la prescrizione presuntiva triennale prevista dall'articolo 2956 n. 1 codice civile, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese.

La domanda alla quale deve darsi risposta, è la seguente: il termine di prescrizione decorre da quando matura il diritto o da quando cessa il rapporto di lavoro? È evidente che se il termine decorresse dalla maturazione del diritto, e non da quando cessa il rapporto di lavoro, molti diritti andrebbero a perdere prima che il lavoratore provveda a tutelarsi giuridicamente, in quanto lo stesso per ragioni di timore verso il datore, per paura di rappresaglie o di licenziamento, è sempre riluttante a promuovere le cause, e quando perdura il rapporto.

Tralasciando per brevità la vecchia giurisprudenza, bisogna rilevare che la Corte Costituzionale con sentenza 10 giugno 1966 n. 63 ha dichiarato incostituzionali gli articoli 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 nella parte in cui consentono che la prescrizione nel campo del rapporto di lavoro privato decorra in pendenza del rapporto di lavoro, e ciò ha fatto proprio perché riconosceva lo strapotere dell'imprenditore durante il rapporto di lavoro. A questo punto la situazione era chiara. Purtroppo la stessa Corte Costituzionale è ritornata sull'argomento con altre sentenze, le quali hanno costituito un grave passo indietro. Con la sentenza n. 143 del 20-11-1969 la Corte Costituzionale escluse che i principi di cui alla precedente sentenza del 1966 fossero applicabili ai rapporti di lavoro degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, e ciò perché i dipendenti pubblici non sono dominati dalla paura del licenziamento che i lavoratori di aziende private. Su questa strada altro grave passo all'indietro è stato compiuto con la sentenza 174 del 12 dicembre 1972 la quale ha affermato nella motivazione che dopo l'entrata in vigore della legge 15-7-1966 n. 604 che vieta di licenziare se non per giusta causa o giustificato motivo, e dello Statuto dei lavoratori, anche i rapporti di lavoro privati sono assistiti da una particolare forza di resistenza, per cui verrebbe meno quel timore del lavoratore nei confronti del datore che aveva indotto la Corte a dichiarare incostituzionali molte norme sulla prescrizione.

In questa situazione di incertezza, è soprattutto la recente sentenza n. 115 del 21 maggio 1975 della Corte Costituzionale (in Rivista Giuridica del 1975, II, 528) la quale in buona sostanza ha ribadito che la dichiarazione di illegittimità costituzionale dei termini di prescrizione degli articoli 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 riguarda solo i rapporti di lavoro privati. Questa sentenza non ha però richiamato gli argomenti contenuti in quella del 1972, che potrebbero quindi intendersi abbandonati dalla stessa Corte.

Questo è lo stato attuale della giurisprudenza costituzionale. Bisogna però rilevare che alle ambiguità della Corte Costituzionale i giudici di merito, e anche la Cassazione, hanno reagito molto bene, facendo rilevare che allorché la Corte Costituzionale ha eliminato dal nostro ordinamento alcuni articoli, non può più la stessa Corte riuocarsi con successive decisioni (vedasi ad esempio Tribunale Napoli 23-7-1974; Pretura Lecco 23-3-1974; Pretura Bologna 15-5-1974, e nella motivazione, Corte di Cassazione 17-10-1974 n. 2913 pubblicata in Foro Italiano 1974, col. 2972). In tutte queste sentenze è stato posto in luce, tra l'altro, che non è solo il timore del licenziamento che pone in condizioni di inferiorità il lavoratore.

Su queste sentenze, della Corte Costituzionale e dei giudici di merito, sarà però il caso di tornare su in altra occasione.

## Un'importante sentenza sui trasferimenti del lavoratore

Una recente sentenza (Cassazione n. 1975 n. 832 pubblicata nella rivista Foro Italiano n. 9 del 1975 a pagina 2007) ha ripreso in esame la materia dei trasferimenti del lavoratore, ed in particolare delle conseguenze dell'eventuale rifiuto opposto dal lavoratore al suo trasferimento da un altro luogo di lavoro. Si è stabilito in questa sentenza che non può considerarsi legittimo il licenziamento per il solo fatto che il lavoratore non abbia accettato il trasferimento, ma deve invece, per giustificare la risoluzione del rapporto, che il trasferimento sia determinato da precise ed obiettive ragioni di carattere tecnico, organizzativo e produttivo.

Questa sentenza va segnalata perché costituisce il segno della tendenza ad un nuovo indirizzo della giurisprudenza che anche in materia ha sempre mitizzato i poteri organizzativi e direttivi dell'imprenditore. Altro fatto positivo è che essa costituisce un'esatta applicazione della disciplina posta dall'articolo 13 dello Statuto dei Lavoratori: questa norma infatti stabilisce che il lavoratore «non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, e che significa due cose anzitutto: che è il datore di lavoro a dover dare la prova della reale sussistenza delle esigenze di carattere organizzativo, produttivo che rendono necessario il trasferimento del lavoratore; e a questo proposito si potrebbe porre il problema se da rendere impossibile la convivenza con l'imprenditore o con gli altri lavoratori nel medesimo luogo di lavoro ma anche di questo il datore di lavoro dovrebbe dare la prova, con riferimento a fatti e circostanze precise e concrete, non essendo ovviamente sufficienti le sole affermazioni della parte interessata.

s. m.

## Il tema al centro del primo convegno oncologico di Reggio Emilia

# Il tumore al seno si può vincere nella quasi totalità dei casi

Occorre una tempestiva individuazione del male che in Italia provoca annualmente la morte di circa 10.000 donne - Rilevanti nell'Emilia-Romagna le iniziative per il consolidamento della «rete oncologica» - La relazione del prof. Maltoni

DALLA REDAZIONE REGGIO EMILIA, 9 novembre

Per iniziativa del comitato per il sindacato di polizia

## Genova: omaggio ai caduti della PS

Dopo la messa a S. Matteo deposta una corona al monumento alla Resistenza

DALLA REDAZIONE GENOVA, 9 novembre

Non meno di duecento persone hanno partecipato, stamane, al rito funebre celebrato in San Matteo per commemorare le guardie di polizia morte recentemente in servizio. Sul sagrato dell'antico chiesa nel centro storico di Genova, c'erano guardie, sottufficiali e funzionari di polizia, molti coi familiari, la vedova dell'appuntato della Polizia Verducci, ucciso nella rapina postale Roma-Napoli, sindacalisti, il segretario della DC genovese avvocato Bonelli, i parlamentari comunisti senatori Gelasio Adamoli e Carlo Cavalli e il compagno on. Piero Gambolati, il direttore di «Ordine pubblico» Franco Fedeli e altri esponenti della vita politica e dell'amministrazione cittadina.

L'iniziativa è stata del comitato provvisorio di coordinamento per il sindacato di polizia e della Federazione provinciale CGIL-CISL UIL.

La cerimonia, dunque ha assunto un valore che va al di là della commossa commemorazione di queste vittime della violenza: ha ricordato

il sussistere di questioni di fondo, che anche in questi ultimi giorni sono state al centro di dibattiti fra agenti, sottufficiali e funzionari della polizia (aggiornamento della preparazione professionale, il trattamento delle guardie, la militarizzazione e la democratizzazione del corpo, il sindacato di polizia (superando quel cosiddetto «comitato di rappresentanza» sono duramente contestati) e via dicendo.

Il sacerdote officiante, don Carlo Cavignone, assistente sociale delle ACLI, ha ricordato che la cerimonia religiosa aveva il triplice significato di commemorare i morti di una «testimonianza viva», di un impegno perché cessi la violenza e siano cancellate «le fonti della violenza», di un'azione concorde per una società migliore, diversa, una società secondo giustizia ed a misura d'uomo. Dopo il rito funebre si è formato un corteo che si è recato al Ponte monumentale, qui è stata fatta una corona d'alloro al monumento ai caduti della guerra di Liberazione.

g. t.

## Forse conoscono movente ed esecutori del barbaro assassinio

# Palermo: cinque arresti per i due strangolati

Nelle abitazioni di tre inquisiti trovate merci rubate e doppiette col calcio segato

PALERMO, 9 novembre

Cinque arresti sono stati disposti a Palermo nel corso delle indagini sulla barbara eliminazione di Calogero Pisciotta e Natale Gambino, i due giovanissimi condannati a morte dalla «mala» e orribilmente strangolati con un congegno di corde.

I cinque sanno qualcosa, forse tutto — secondo gli inquirenti — del movente e degli uccisori dei due ragazzi, ma non vogliono parlare. Si tratta di Gaetano Panzica, 33 anni, e di Salvatore Vitrono, 57 anni, accusati di favoreggiamento e interrogati dalla Mobile dopo una retata al villaggio Ruffini, il quartiere-dormitorio di cui le due vittime erano originarie e dove sarebbe maturato l'atroce delitto.

Il primo è un personaggio già noto alle cronache, come il più anziano dei fratelli di Giuseppe Panzica, che scionia attualmente l'eredità per aver ucciso a coltellate, dieci anni fa, una prostituta e un suo cliente occasionale. Il secondo è un anonimo, ma, a quanto pare, ricco e «rispettabile» venditore di auto usate.

Li hanno raggiunti in cella, questa mattina, anche tre giovanissimi, facenti parte della stessa piccola «banda» di Pisciotta e Gambino: Salvatore Panzica, 22 anni, fratello di Gaetano, Lorenzo Franchina e Salvatore Gruppato, tutte e due di 17 anni, raggiunti da ordini di arresto per associazione a delinquere, furti e detenzione abusiva di armi. Nelle loro abitazioni la polizia ha sequestrato, oltre al botino di alcuni furti, alcune doppiette con i calci segati, «strumenti di lavoro» tipici, secondo gli investigatori, dei rapinatori.

A Bitonto (Bari), da un metronotte

## Sorpreso a rubare reagisce: ucciso

Stava svaligiando alcune auto - Scoperto, ha aggredito il vigile notturno a pugni e a coltellate - Un proiettile in testa

BARI, 9 novembre

Un uomo, sorpreso a rubare nei pressi di Bitonto, un centro della provincia di Bari, è stato ucciso da un vigile notturno dopo una violenta colluttazione.

Il vigile notturno Pasquale Fallacara, di 35 anni, ha ucciso il trentasettenne Domenico Splendorio, che era stato sorpreso a rubare, assieme ad un complice, in alcune automobili in sosta alla periferia di Bitonto.

Lo Splendorio, nato a Campi Salentina, in provincia di Lecce, ma residente a Bitonto, aveva colpito con una coltellata di striscio al torace e con due pugni al viso il vigile, il quale ha reagito sparando con la pistola il ladro e rimasto fulminato da un proiettile alla testa.

Lo Splendorio, assieme ad un complice, Antonio Bombino di 59 anni, anch'egli abitante a Bitonto, era stato sorpreso da una pattuglia composta dai vigili Fallacara e Vincenzo Caldarella, di 46 anni e dal maresciallo De Santis, del locale commissariato di PS.

Secondo i primi accertamenti il metronotte sparava due colpi di pistola, uno dei quali raggiungeva il ladro all'altezza dell'orecchio, uccidendolo.

# Andate sul solido.



# Saviem costruisce solo veicoli industriali. Affidati solo a una rete di specialisti, in tutta Italia.

Saviem presenta al Salone di Torino la gamma completa dei suoi veicoli industriali che comprende gli autocarri da 32 a 380 q. di peso totale, gli autobus da 15 a 105 posti e i veicoli speciali fino a 800 q. di peso totale per tutte le attrezzature. E' questa la migliore occasione per prendere visione dei modelli Saviem e trovare quello su misura per le vostre esigenze. I 100 concessionari Saviem sono a vostra completa disposizione per garantirvi una capillare ed efficiente assistenza commerciale e tecnica. Un'assistenza che è già famosa in molti paesi d'Europa e che oggi è una realtà anche in Italia.

Provate il veicolo che vi interessa presso il vostro concessionario di zona.



SAVITALIA LUPO S.p.A.  
Importatrice e distributrice esclusiva per l'Italia:  
Via Adua - Arluno (MI) - Tel. 901.5051 PBX  
Via Cappella Vecchia, 8 - Napoli - Tel. 411255 PBX  
Depositi Doganali: Rivalta Scrivia S.p.A. - Tortona

Saviem. Oltre 180 modi di trasportare.